

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 792</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSARO, CIFARELLI, DUTTO, MONDUCCI, PELLICANO**

*Presentata l'8 novembre 1983*

**Modifica dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di termini per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono trascorsi ormai 13 anni dall'approvazione della legge Baslini-Fortuna (« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ») che introdusse il divorzio nel nostro ordinamento

Com'è noto tale legge ha anche affrontato con successo una prova referendaria nel 1974 ricevendo così piena sanzione da parte dell'elettorato. Inoltre le statistiche fornite annualmente dall'ISTAT dimostrano che certi timori relativi alla nuova normativa erano largamente infondati. Non v'è dubbio che i casi di separazione (32 003 nel 1982) e di divorzio (13 721 nel 1982) siano in lieve costante crescita, ma il fenomeno rimane estremamente contenuto e socialmente non preoccupante.

Al di là di ciò, naturalmente, si tratta di una questione di libertà dell'individuo di fondamentale importanza.

Ciò considerato non sembra opportuno, sul metro anche della sensibilità col-

lettiva di questi anni, mantenere i lunghi termini che la legge Baslini-Fortuna (articolo 3) prevede per chiedere lo scioglimento del matrimonio dopo la sentenza di separazione (nei diversi casi 5, 6, 7 anni). Un periodo di tre anni pare più che sufficiente come disincentivo e fase di riflessione ad evitare scioglimenti promossi con « leggerezza ».

D'altro canto non sembra che una periodizzazione diversa e relativamente « punitiva » si giustifichi più a distinguere i casi di separazione consensuale da quelli per colpa. È ormai patrimonio comune, infatti, la considerazione che le relazioni matrimoniali possono vivere solo col costante impegno di entrambi i coniugi e che la scelta di uno solo nel senso della separazione prima e dello scioglimento poi non può essere in alcun modo contrastata e penalizzata, ferme restando le altre eventuali conseguenze civilistiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

La lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b)* è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i tre anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza ».